


ALLEGATO ALLA D.C.G.

N. 74 DEL 24/9/2014



11 15

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE  
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON  
L'APPLICAZIONE DELL' INDICATORE  
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA  
EQUIVALENTE (ISEE).**

- 1) Vedi Deliberazione di Consiglio Comunale nr.18 del 26.05.2011 con oggetto: approvazione del "Regolamento Comunale per l'accesso ai Servizi e alle prestazioni sociali agevolate con l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"
- 2) Vedi Deliberazione di Consiglio Comunale nr.18 del 29.04.2013 con oggetto: approvazione del "Approvazione delle modifiche relative agli artt. 11 e 15 del "Regolamento Comunale per l'accesso ai Servizi e alle prestazioni sociali agevolate con l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
- 3) .....

## **INDICE :**

### **TITOLO 1: FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 FINALITA'
- ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

### **TITOLO 2: ~~LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.) E L'INDICATORE DELLA~~ SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

- ART. 4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.) E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
- ART. 5 NUCLEO FAMILIARE
- ART. 6 DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
- ART. 7 DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
- ART. 8 PROCEDURE APPLICATIVE
- ART. 9 VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE ISEE

### **TITOLO 3: TIPOLOGIE DI SERVIZI, MODALITA' DI ACCESSO E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

- ART. 10 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
- ART. 11 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
- ART. 12 SERVIZIO DI TELESOCCORSO
- ART. 13 CONTRIBUTI ECONOMICI
- ART. 14 INTEGRAZIONI RETTE PER INSERIMENTO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI DI SOGGETTI ULTRASessantacinquenni e INVALIDI (R.S.A., C.D.I.)
- ART. 15 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
- ART. 16 DEFINIZIONE CANONI D'AFFITTO MINI-ALLOGGI PER ANZIANI

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON L'APPLICAZIONE DELL' INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE).**

## **TITOLO 1: FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

---

---

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate attraverso l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica dei soggetti che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 3 Maggio 2000, 130 e integrato dai decreti DPCM 7 Maggio 1999 n. 221 e DPCM 4 Aprile 2001 n.242.

### **ART. 2 FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di Assistenza Sociale e di Beneficenza Pubblica di cui all'art. 13 del T.U. n. 267/2000, alla Legge n. 328 del 08/11/2000 e alla Legge Regionale n. 3/2008, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nel singolo e/o nel nucleo familiare uno stato di bisogno e/o emarginazione.

2. Gli interventi assistenziali attivati dal Comune a favore del singolo e/o del nucleo familiare, di cui all'art. 6 del Capo III della L.R. 3/2008, sono finalizzati allo sviluppo, al mantenimento e al recupero dell'autonomia sociale, fisica, psicologica e culturale di tali soggetti.

3. Il Comune disciplina l'erogazione dei Servizi e delle Prestazioni Sociali Agevolate con la finalità di un uso trasparente delle risorse ed una riduzione della spesa pubblica, nel rispetto dei principi di equità, di uniformità, di giustizia sociale e di parità di trattamento dei richiedenti, quando questi rientrano nei requisiti previsti dalla normativa vigente.

### **ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Con l'approvazione del presente Regolamento il Comune individua le tipologie di servizi, i criteri per ottenere i benefici, i livelli e le soglie ISEE di accesso alle prestazioni, con eventuale definizione della compartecipazione al costo dei Servizi per l'utenza, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.

2. Rientrano nell'applicazione del presente Regolamento le seguenti tipologie di Servizi:

1. Servizio di Assistenza Domiciliare;
2. Servizio Pasti a Domicilio;
3. Servizio di Telesoccorso;
4. Contributi Economici;

5. Integrazioni rette per inserimento presso Strutture Residenziali e Semi-Residenziali di soggetti ultrasessantacinquenni e invalidi (R.S.A. e C.D.I.)
6. Servizio di Trasporto Sociale
7. Definizione canone locazione mini-alloggi anziani.

3. L'accesso ai Servizi e alle prestazioni erogate dal Comune non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con le normative vigenti. Coloro che accedono al Servizio e/o prestazione hanno la facoltà di richiedere per gli stessi una agevolazione economica in base all'ISEE.

4. E' fatto salvo, quindi, il diritto del cittadino a non presentare l'attestazione ISEE per la richiesta dei Servizi di cui sopra. In tale caso l'accesso alle prestazioni avverrà senza godimento di alcuna agevolazione o di precedenza nell'accesso alle prestazioni dipendenti dalla situazione economica.

---

5. E' comunque facoltà dell'Assistente Sociale richiedere ulteriore documentazione di tipo socio-sanitario utile ai fini di una corretta valutazione per l'accesso al Servizio richiesto tra quelli sopra elencati.

6. L'ammissione ai Servizi di cui sopra sarà possibile nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui la disponibilità dei Servizi sia inferiore rispetto al numero delle richieste, saranno ammessi ai Servizi in via prioritaria le situazioni che presentano il valore ISEE più basso.

7. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente.

**TITOLO 2:**  
**LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U) E**  
**L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

**ART. 4**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U) E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA**  
**SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione sociale agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare. Il presente regolamento prende in considerazione la ~~Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi del D.P.C.M. 18/05/2001~~ valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D. Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/2000).
2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'art. 7 e le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
3. Nella predetta D.S.U. il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. La dichiarazione sostitutiva unica, redatta conformemente al modello tipo di cui all'art. 4, comma 6. del D.Lgs. 109/98, approvata dal D.P.C.M. 18/05/2000, deve essere presentata unitamente alla richiesta di prestazioni sociali agevolate presso gli Uffici Comunali competenti.
5. Attraverso i dati dichiarati nella D.S.U. è possibile ricavare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E). L'ISEE, nello specifico, è dato dalla somma dell'Indicatore della situazione reddituale (I.S.R.) e dell'Indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.) divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, così come definito all'art. 1 bis del D.P.C.M. 221/99 e modificato dal D.P.C.M. 242/01.

**ART. 5**  
**NUCLEO FAMILIARE**

1. Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
  2. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi del D.P.R.n. 223/89, oltre ad altre figure di seguito riportate, come previsto nei DPCM 221/99 e DPCM 242/2001 (Decreti ISEE):
    - i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
      - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
      - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcune di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art.441 del Codice Civile.
    - i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.
- Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice Civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del C.P.C.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del C.C., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. 898/70 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali.

– il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore in affidamento preadottivo o temporaneo disposto dal Giudice, ~~fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta in altra famiglia anagrafica o a carico ai fini~~ IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a se stante.

– il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

3. Con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza (come da tabella 2 del D.L.109/1998).

<b>Numero di componenti</b>	<b>Parametro</b>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5/02/1992, nr. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori ( o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

## **ART.6**

### **DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE**

1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- c) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

2. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

**ART. 7**  
**DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare:
- a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'art. 6 c.2.
- 
- b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali.
2. L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

**ART. 8**  
**PROCEDURE APPLICATIVE**

1. L'erogazione delle prestazioni sociali agevolate è preceduta da apposita istruttoria curata dai competenti Uffici Comunali.
2. Il dichiarante può richiedere la compilazione della propria Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE all'I.N.P.S.. La D.S.U. può essere compilata direttamente on-line sul sito dell'I.N.P.S. o attraverso un C.A.A.F.
3. L'istanza del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio competente in formato cartaceo e/o informatico.
4. Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni viene reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale modulo deve contenere:
- a) tutte le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni relative all'avvio del procedimento;
- b) l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche;
- c) l'indicazione dell'ufficio ed il nome del Responsabile del Procedimento;
- d) l'avvertenza che l'ufficio incaricato dell'istruttoria è tenuto ad effettuare controlli sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 4 comma 8 dei Decreti Legislativi n.221/99 e n. 242/01;
- e) l'avvertenza che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. 445/2000), oltre ad incorrere nell'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. citato.
5. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi all'istanza ed alla documentazione ad essa allegata avviene nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche.
6. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di dichiarazioni sostitutive, di controlli e di procedimento amministrativo.

**ART. 9**  
**VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE ISEE**

1. Il richiedente una prestazione sociale agevolata presenta un'unica Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione ISEE. in corso di validità, correttamente compilata in ogni sua parte.
2. In applicazione dei Decreti Legislativi ISEE, fatta salva l'unicità della Dichiarazione Sostitutiva Unica, gli Uffici possono tenere conto, nella disciplina delle prestazioni agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima. In particolare, quando

l'attestazione ISEE non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ufficio preposto all'erogazione della prestazione richiede la presentazione di un'attestazione aggiornata agli ultimi redditi che il nucleo già dispone che sostituisce integralmente quella precedente.

3. E' lasciata altresì facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva, una nuova dichiarazione nei seguenti casi:

- qualora l'ISEE contenga i redditi di due anni solari precedenti e si intendano far valere, col nuovo ISEE, i redditi dell'anno solare precedente;
- qualora vi sia un mutamento nella famiglia anagrafica del richiedente destinatario del servizio;
- qualora vi sia una rilevante variazione del patrimonio mobiliare od immobiliare. In questo caso però la nuova Attestazione ISEE, ancorché presentata prima della scadenza, deve essere rilasciata nell'anno solare successivo a quello del rilascio dell'Attestazione ISEE precedente;
- qualora, a seguito del rilascio di certificazione di invalidità e/o handicap e/o certificazioni equiparate, la scala di equivalenza ISEE possa essere modificata;
- ~~- qualora la situazione del quadro C della dichiarazione sostitutiva unica ISEE relativa alla situazione abitativa sia modificata;~~
- in caso di errori materiali il cittadino può presentare una dichiarazione sostitutiva unica ISEE rettificata, sempreché sia trasmessa prima dell'avvio del procedimento di controllo.

**TITOLO 3:**  
**TIPOLOGIE DI SERVIZI, MODALITÀ DI ACCESSO E**  
**PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

**ART. 10**  
**SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)**

1. Per il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) l'Amministrazione Comunale applica il Regolamento Distrettuale per i Servizi di supporto alla domiciliarità approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 21.12.2010 e approvato dal Consiglio Comunale di Sergnano in data 07.04.2011.

~~ART. 11~~  
**SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**

1. Il Servizio Pasti a Domicilio può essere un intervento complementare del Servizio di Assistenza Domiciliare; ha, di conseguenza, le stesse finalità e consiste nella consegna del pasto caldo di mezzogiorno direttamente al domicilio dell'utente sette giorni su sette.

2. Il Servizio viene erogato a favore di persone a rischio di perdita dell'autosufficienza ed in situazione di disagio socio-sanitario che siano prioritariamente ultra - sessantacinquenni che vivono da soli od in coppia, disabili o soggetti a rischio di emarginazione sociale.

3. L'attivazione del Servizio può essere richiesta dall'interessato o da sua persona di riferimento. La richiesta del Servizio deve essere presentata all'Assistente Sociale durante gli orari d'ufficio e corredata dall'Attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente nel caso l'interessato voglia accedere ad una prestazione sociale agevolata.

4. I soggetti che beneficiano del Servizio Pasti a Domicilio partecipano al costo del Servizio (€ 6,00 a pasto giornaliero) In base all'ISEE secondo la tabella riportata di seguito:

<b>ISEE</b>	<b>% compartecipazione utente</b>
Situazione economica equivalente fino a € 6.000,00	25% del costo del servizio
Situazione economica equivalente tra € 6.000,01 e € 7.500,00	50% del costo del servizio
Situazione economica equivalente tra € 7.500,01 e € 9.000,00	75% del costo del servizio
Situazione economica equivalente superiore a € 9.000,01	100% del costo del servizio

5. Oltre alla compartecipazione sopra determinata il beneficiario verserà euro 1,00 al giorno a titolo di rimborso spese per i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per il servizio di trasporto dei pasti. Tale costo include le spese per la convenzione con i volontari che portano a domicilio i pasti, le spese relative all'assicurazione, alla manutenzione e al carburante dell'automezzo.

**6. Nei soli casi di decesso o di ricovero definitivo in Struttura Residenziale, a seguito di formale istanza scritta, può essere richiesta la restituzione dei buoni pasto non utilizzati, incluso il rimborso delle spese relative ai costi di trasporto, che verranno totalmente restituiti. Tali buoni dovranno essere allegati all'istanza in argomento.**

**ART.12**  
**SERVIZIO DI TELESOCCORSO**

1. Il Servizio viene erogato a favore di persone a rischio di perdita dell'autosufficienza ed in situazione di disagio socio-sanitario che siano , prioritariamente , ultra - sessantacinquenni che vivono da soli od in coppia, disabili o soggetti a rischio di emarginazione sociale.

2. L'attivazione del Servizio può essere richiesta dall'interessato o da sua persona di riferimento. La richiesta del Servizio deve essere presentata all'Assistente Sociale durante gli orari d'ufficio e corredata dall'Attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente nel caso l'interessato voglia accedere ad una prestazione sociale agevolata.

3. I soggetti che beneficiano del Servizio di Telesoccorso partecipano al costo del Servizio in base all'ISEE secondo la tabella riportata di seguito:

<b>ISEE</b>	<b>% compartecipazione utente</b>
Situazione economica equivalente inferiore a € 8.200,00	0% del costo del servizio
Situazione economica equivalente superiore a € 8.200,01	100% del costo del servizio

### **ART. 13 CONTRIBUTI ECONOMICI**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di intervenire a livello economico nei confronti di quei singoli cittadini e nuclei familiari che non siano in grado autonomamente di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali che si trovino in stato di bisogno socio-economico e che presentino un'attestazione ISEE valida inferiore o uguale a € 8.200,00.

2. L'erogazione e la determinazione dell'ammontare del contributo economico sono subordinate alla valutazione della situazione di disagio dell'interessato da parte dell'Assistente Sociale e alla stesura di un progetto sociale condiviso con il richiedente mirato a:

- gestione di specifiche situazioni familiari caratterizzate da fragilità e disagio sociale e/o economico;
- accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari.

Nella valutazione l'Assistente Sociale prenderà in esame ed in considerazione gli eventuali benefici economici ricevuti dal richiedente da enti/soggetti pubblici o privati nell'anno in corso.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di intervenire altresì per le situazioni dei soggetti di cui al comma 1 anche qualora l'attestazione ISEE presentata sia superiore alla soglia indicata, nel caso in cui si presentassero gravi situazioni di disagio socio-economico legate a circostanze di emergenza valutate dall'Assistente Sociale.

### **ART.14 INTEGRAZIONI RETTE PER INSERIMENTO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI- RESIDENZIALI DI SOGGETTI ULTRA SESSANTACINQUENNI E INVALIDI (R.S.A., C.D.I.)**

1. Il ricorso all'inserimento in strutture residenziali e semi residenziali avviene per quelle persone anziane o invalide che presentino condizioni psico – fisiche precarie, di totale o parziale non autosufficienza, le quali non abbiano familiari in grado di occuparsi di loro o per le quali la permanenza al domicilio non risponda in modo adeguato alle esigenze di cura ed assistenza loro necessarie.

2. La richiesta di integrazione al pagamento della permanenza nelle strutture oggetto del presente articolo può essere inoltrata dall'interessato, o da persona da esso delegata, dal momento che lo stesso è privo, in tutto o in parte, delle risorse economiche necessarie al pagamento della retta di degenza o frequenza.

Prima di intervenire l'Amministrazione Comunale applica la disposizione di cui all'art. 433 del Codice Civile (Persone Obbligate) e pertanto richiederà l'attestazione ISEE degli obbligati agli alimenti.

3. Il costo della retta di degenza o frequenza deve essere coperto con tutte le risorse reddituali e patrimoniali del soggetto inserito. Qualora queste non fossero sufficienti, intervengono gli obbligati agli alimenti, come specificato al comma 2 del presente articolo, secondo la seguente tabella:

<b>Situazione economica equivalente annuale del nucleo</b>	<b>% compartecipazione</b>
Situazione economica equivalente fino a € 6.000,00	0%
Situazione economica equivalente compresa fra € 6.000,01 e € 10.000,00	25%
Situazione economica equivalente compresa fra € 10.000,01 e € 14.000,00	50%
Situazione economica equivalente compresa fra € 14.000,01 e € 18.000,00	75%
Situazione economica equivalente oltre i € 18.000,01	100%

4. Nel caso in cui anche con la partecipazione di spesa da parte degli obbligati agli alimenti il costo della retta di degenza non fosse totalmente coperto, l'Amministrazione Comunale provvederà al saldo della quota rimanente.

**ART. 15**  
**SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**

1. Il Comune offre la possibilità di usufruire del Servizio di Trasporto Sociale, che avviene attraverso l'utilizzo di mezzi comunali, a persone ultrasessantacinquenni non automunite la cui autosufficienza sia parzialmente o totalmente compromessa e/o a soggetti riconosciuti invalidi civili almeno al 66%, privi di una rete familiare o con parenti impossibilitati ad effettuare l'accompagnamento verso la struttura interessata.
2. Il Servizio di Trasporto può essere richiesto esclusivamente per analisi mediche, visite mediche specialistiche, fisioterapie e terapie specialistiche da effettuare nel Distretto Cremasco.
3. I soggetti interessati al Servizio dovranno presentare specifica domanda all'Assistente Sociale negli orari di ufficio, almeno 7 giorni prima rispetto alla data del trasporto richiesto, allegando alla stessa certificazione medica relativa alla prestazione a cui accedono.
4. ~~La conferma della possibilità di effettuare il Servizio in argomento verrà data in tempi utili previa verifica della disponibilità del mezzo comunale.~~
5. Tale Servizio potrà essere utilizzato da soggetti e con modalità diverse da quelli specificati ai comma precedenti su espressa valutazione dei Servizi alla Persona Comunali.
6. I soggetti che beneficiano del Servizio di Trasporto Sociale partecipano al costo del Servizio (€ 5,00 per il nr. di giorni di servizio usufruiti) in base all'ISEE secondo la tabella riportata di seguito:

<b>ISEE</b>	<b>% compartecipazione</b>
Situazione economica equivalente fino a € 6.000,00	0%
Situazione economica equivalente oltre i € 6.000,01	100%

- 6.1 Nel caso il beneficiario debba compartecipare al costo del Servizio, trimestralmente l'Ufficio Servizi alla Persona definirà l'ammontare dovuto dallo stesso all'Amministrazione Comunale.
7. I soggetti che beneficiano del Servizio di Trasporto Sociale all'interno del territorio Comunale invece non partecipano al costo del Servizio.
8. Per il Servizio di Trasporto da e per le Terme di Trescore Balneario (BG), rivolto a persone ultrasessantacinquenni ed invalidi, la Giunta Comunale definirà annualmente l'ammontare della somma da richiedere ad ogni utente a titolo di rimborso spese.
9. **Il Servizio di Trasporto rivolto a persone con invalidità civile al 100% e a disabili certificati verrà fornito gratuitamente.**

**ART. 16**  
**DEFINIZIONE CANONI D'AFFITTO MINI-ALLOGGI PER ANZIANI**

1. Le finalità, i destinatari, le modalità di presentazione della domanda così come le modalità di assegnazione dei Mini-Alloggi vengono definite all'interno del Regolamento Comunale per l'assegnazione dei Mini-Alloggi per Anziani approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 20.06.2005 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 01.06.2006.
2. La definizione dei canoni d'affitto viene determinata come precisato nella tabella che segue:

<b>Situazione economica equivalente annuale del nucleo</b>	<b>Canone d'affitto annuo</b>
Situazione economica equivalente fino a € 4.000,00	€ 600,00
Situazione economica equivalente compresa fra € 4.000,01 e € 5.000,00	€ 800,00
Situazione economica equivalente compresa fra € 5.000,01 e € 6.000,00	€ 1.000,00
Situazione economica equivalente oltre i € 6.000,01	€ 1.200,00

